

## Frequenza e validità dell'anno scolastico

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il limite massimo di ore di assenza corrisponde quindi al 25% dell'orario annuale personalizzato, definito in relazione al monte ore settimanale.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

L'articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009 prevede che *“le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.*

Il Collegio dei Docenti ha deliberato che tale deroga, prevista per casi eccezionali, certi e documentati, si applichi (secondo quanto suggerito dalla C.M. 20 del 4 marzo 2011) alle assenze dovute a:

- ✓ gravi motivi di salute adeguatamente documentati; assenze prolungate per gravi e comprovati motivi di salute e/o di famiglia;
- ✓ terapie e/o cure programmate;
- ✓ donazioni di sangue;
- ✓ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; partecipazione a competizioni sportive di livello almeno regionale;
- ✓ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- ✓ per le sole classi quinte: assenze debitamente certificate, dovute a attività di orientamento universitario e/o preparazione ai test di accesso alle facoltà a numero chiuso.

Il Consiglio di Classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.